

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3797 di mercoledì 08 giugno 2016

L'ABC della formazione: generale e specifica dei lavoratori

Un intervento fa il punto della situazione attuale relativa alle caratteristiche e normative relative alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Focus sulla formazione dei lavoratori, i moduli di formazione, la sede e le scadenze.

Imola, 8 Giu ? Spesso pur consapevoli della ricchezza, ma anche complessità del nostro sistema normativo, si tende purtroppo a dare per scontata la conoscenza di norme e regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio in materia di formazione alla sicurezza conosciamo le regole e le specificità della **formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti?**

Il D.Lgs. 81/2008 richiede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. E che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

- Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011 "Disciplina, ai sensi dell'art.37, comma 2, del D.Lgs.81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti dall'art.2, comma 1 lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'art. 21 comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08"
- Accordo Stato-Regioni n.153 del 25 luglio 2012 "Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0330E] ?#>

Per fare brevemente il punto su quanto previsto, ad oggi, dagli accordi Stato-Regioni in materia di formazione, con un occhio anche alle evoluzioni normative successive e ai vari interpellati in materia di formazione, possiamo presentare la prima parte di un intervento al convegno "**Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo**" che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell'ambito delle **Settimane della Sicurezza 2015** organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

Nell'intervento "**Formazione e addestramento: facciamo il punto**", a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell' Azienda USL di Imola), si ricorda che gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza **si applicano a:**

- "Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria);
- Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa);
- Soggetti di cui all'art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa)".

E **non si applicano** ai lavoratori stagionali di cui all'art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tali Accordi Stato-Regioni **non disciplinano** la formazione prevista dai titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari, che individuano in modo puntuale le caratteristiche dei corsi (durata, contenuti, ecc). Ad esempio: formazione addetti primo soccorso e antincendio, montaggio ponteggi, attrezzature di lavoro, ...

E definiscono gli **elementi minimi degli attestati di formazione** (Indicazioni del soggetto organizzatore del corso, Normativa di riferimento, Dati anagrafici e profilo professionale del corsista, Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, Periodo di svolgimento del corso, Firma del soggetto organizzatore del corso).

In particolare la formazione dei lavoratori prevede un **modulo di Formazione Generale:**

- "concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- durata 4 ore;
- uguale per tutti i settori ATECO;
- credito formativo permanente;
- consentita modalità e-learning".

E un **modulo di Formazione Specifica:**

- "rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
- durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell'azienda (4 ore settore ATECO rischio basso; 8 ore settore ATECO rischio medio; 12 ore settore ATECO rischio alto);
- non consentita modalità e-learning".

Inoltre è previsto un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni (consentita modalità e-learning).

In particolare, come ricordato dall' Interpello n. 11/2013 sull'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la **formazione specifica** "va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la sua durata può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda". Inoltre, continua l'intervento, "il monte ore minimo, individuato dagli Accordi Stato-Regioni, può essere aumentato in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda (Valutazione dei Rischi)".

Inoltre ricordiamo che con la Legge 9/08/2013, n. 98 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) è stato inserito all'art.37 del D.Lgs. 81/2008 il **comma 14-bis** che indica che "in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il **credito formativo** per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati". Inoltre "le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6".

L'intervento risponde poi a un'altra semplice domanda: **quando avviene la formazione?**

La formazione avviene in relazione a:

- "costituzione di nuovo rapporto di lavoro o inizio di utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro. Anteriormente o contestualmente all'assunzione. Comunque non oltre 60 giorni dall'assunzione dimostrando d'aver già avviato il percorso formativo;
- cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi. Deve essere ripetuta la formazione specifica limitata alle modifiche o contenuti di nuova introduzione".

L'intervento, che si sofferma anche sulla possibile collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, si sofferma poi sulla **verifica dell'apprendimento** (anche con riferimento al contenuto dell' Interpello n. 12/2014).

Per preposti e dirigenti è obbligatoria (colloquio o test), mentre per lavoratori e lavoratrici è:

- "non obbligatoria per erogazione in modalità tradizionale (es. lezioni frontali in aula);
- obbligatoria per erogazione in modalità e-learning".

E dove avviene la formazione?

La formazione può avvenire:

- "presso l'azienda;
- presso la sede del soggetto formatore;
- presso il domicilio del lavoratore nel caso di formazione in modalità e-learning".

In ogni caso ? continua l'intervento ? "sempre **in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore**".

Rimandando ad altro articolo la trattazione della formazione a dirigenti, preposti e altre tipologie specifiche di lavoratori (a domicilio, somministrazione di lavoro, ...), concludiamo ricordando alcune **scadenze**, passate e future, per la formazione dei lavoratori:

- 11 gennaio 2013: aggiornamento lavoratori formati prima dell'11 gennaio 2007;
- **11 gennaio 2017**: aggiornamento lavoratori formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012;
- **11 gennaio 2017**: Aggiornamento lavoratori formati dopo l'11 gennaio 2012 con corso programmato e formalmente approvato al 11/01/2012.

Si ricorda che per i "lavoratori formati dopo l'11 gennaio 2012 il quinquennio dell'aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso".

" Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione lavoratori preposti dirigenti", prima parte dell'intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di

Lavoro dell'Azienda USL di Imola) al convegno "Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo" che si è tenuto a Imola nell'ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 908 kB).

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

RTM

▪ Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).